

## **TI\_GERICHTE 42.2021.13 vom 26. April 2021**

TI Tribunale d'appello, 2021-04-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2021.13](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2021.13)

FR: TI\_GERICHTE 42.2021.13 du 26 avril 2021

IT: TI\_GERICHTE 42.2021.13 del 26 aprile 2021

### **Erwägungen**

#### **E. 33**

della Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali del 5 giugno 2000 stabilisce che:

"1Contro le decisioni emesse in virtù della legge e delle leggi speciali, è data facoltà di reclamo all'organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla data di notificazione.

2Contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione.

3È■ applicabile la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni; per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA)."

2.4. L■art. 11 Lptca (cfr. art. 33 cpv. 3 Las; consid.2.3.) prevede:

Secondo l'art. 60 cpv. 1 LPGA, applicabile in virtù del rinvio di cui all■art. 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.3.), il ricorso deve essere interposto entro 30 giorni dalla notificazione della decisione o della decisione contro cui l'opposizione è esclusa.

Secondo il capoverso 2, gli articoli 38-41 sono applicabili per analogia.

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LPGA il termine legale non può essere prorogato.

Ai sensi dell'art. 39 cpv. 1 LPGA le richieste scritte devono essere consegnate all'assicuratore oppure, a lui indirizzate, a un ufficio postale svizzero o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.

Se la parte si rivolge in tempo utile a un assicuratore incompetente, si considera che il termine è stato rispettato (cpv. 2).

L'art.

#### **E. 38**

cpv. 1 LPGA prevede che se il termine è computato in giorni o in mesi e deve essere notificato alle parti, inizia a decorrere il giorno dopo la notificazione.

Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo rappresentante (cpv. 3).

I termini stabiliti dalla legge o dall'autorità in giorni o in mesi non decorrono dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso, dal 15 luglio

al 15 agosto incluso, dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso (cpv. 4).

Si tratta di una presunzione legale del tutto indipendente dal termine di ritiro fissato dall'ufficio postale: la scadenza di sette giorni è inderogabile (cfr. STF 8C\_642/2018 del 19 settembre 2018; DTF 134 V 49 consid. 4; STF 8C\_465/2014 dell'8 luglio 2014).

Tale notificazione fittizia vale anche nel caso di ordine di trattenuta della corrispondenza presso l'ufficio postale, a maggior ragione laddove l'assicurato doveva prevedere l'invio di atti giudiziari (cfr. STF 8C\_399/2019 dell'8 gennaio 2020 consid. 4.1.; STF 8C\_797/2018 del 29 novembre 2018; STF 8C\_53/2017 del 2 marzo 2017; DTF 141 II 429; DTF 134 V 52; STF 8C\_465/2014 dell'8 luglio 2014; STF 8C\_89/2011 del 24 febbraio 2011).

L'invio si considera notificato il settimo giorno del termine di giacenza, anche nel caso in cui non si tratti di un giorno lavorativo (cfr. STF 9C\_523/2018 del 3 settembre 2018; STF 9C\_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 1.1 e 2.2 e riferimenti ivi menzionati).

Secondo costante giurisprudenza federale, affinché un atto possa essere ritenuto notificato, non è poi necessario che il diretto interessato lo ritiri, a tal fine è sufficiente che l'atto entri nella sua sfera d'azione (cfr. STF 9C\_90/2015 del 2 giugno 2015 consid. 3.4.; DTF 122 I 139 consid. 1, pag. 142-144).

Se il termine di ricorso è spirato, il giudice non entra nel merito di un ricorso tardivo, per cui la decisione contestata cresce in giudicato (cfr. STF 9C\_523/2018 del 3 settembre 2018 consid. 1.1.; DTF 134 V 49 consid. 2; DTF 110 V 37 consid. 2; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, 2003, § 73 Nr. 9, pag. 479).

2.5. Nella presente evenienza la decisione su reclamo emessa il 16 dicembre 2020 è stata inviata al ricorrente il medesimo giorno per raccomandata ed è stata recapitata al medesimo il 17 dicembre 2020 (cfr. doc. 154).

La decisione su reclamo del 21 dicembre 2020, anch'essa inviata all'insorgente per raccomandata lo stesso giorno dell'emaneazione, è stata ritirata allo sportello postale di \_\_\_\_\_ il 29 dicembre 2020 (cfr. doc. 126).

In entrambi i casi il termine di 30 giorni per impugnare i provvedimenti citati davanti al TCA ha iniziato a decorrere, tenuto conto della sospensione dei termini dal 18 dicembre 2020 al 2 gennaio 2021 incluso (cfr. consid. 2.4.), il 3 gennaio 2021 ed è scaduto lunedì 1° febbraio 2021.

Il ricorso contro la decisione su reclamo del 16 dicembre 2020 e contro la decisione su reclamo del 21 dicembre 2021 è, invece, stato spedito per raccomandata il 3 febbraio 2021 ed è pervenuto a questo Tribunale il 4 febbraio 2021 (cfr. timbro di entrata al doc. I). Esso è dunque tardivo.

Di analogo tenore è l'art. 41 LPGA, applicabile in virtù dei rinvii di cui agli art. 65 Las e 33 cpv. 3 Laps (cfr. consid. 2.3.).

Per "impedimento non colpevole" si intende, non soltanto l'impossibilità oggettiva o la forza maggiore, bensì anche l'impossibilità soggettiva che risulta da circostanze personali o da un errore scusabile. Queste circostanze devono comunque essere valutate oggettivamente. In definitiva, al richiedente non deve potere essere rimproverata una negligenza.

L'assenza di colpa deve essere manifesta (cfr. STF 8C\_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid. 4.2.; STF 8C\_898/2009 del 4 dicembre 2009 consid.2; STFA I 393/01 del 21 novembre 2001; DTF 96 II 265 consid.1a; U. Kieser, *Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung*, Zurigo 1999, pag. 170 segg.; Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, Zurigo 1998, n. 151).

La giurisprudenza federale ammette in particolare che un incidente o una grave malattia contratta improvvisamente possono costituire un impedimento non colpevole. Non basta, però, che l'interessato medesimo sia stato impedito di agire entro il termine stabilito, lo stesso dovendo oltre a ciò essere pure stato impossibilitato ad incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari (cfr. STF 9C\_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.; STF 8C\_666/2014 del 7 gennaio 2015 consid.4.2.; RDAT II-1999 n. 8, pag. 32; DTF 119 II 86, consid. 2a, DTF 112 V 255, consid.2a; cfr., pure, STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Tra gli impedimenti non colpevoli ad agire tempestivamente che possono giustificare la restituzione del termine va annoverata anche la morte di un parente se la stessa interviene poco prima della scadenza del termine (cfr. STF 9C\_54/2017 del 2 giugno 2017 consid. 2.2.).

Per la questione dell'impedimento senza colpa non fa differenza se esso colpisce l'assicurato oppure il suo rappresentante, quest'ultimo - a maggior ragione se integrato in una struttura più grande - dovendosi organizzare, segnatamente con la designazione immediata di un sostituto laddove questa possibilità è ammessa in modo tale da garantire il rispetto dei termini anche in caso di proprio impedimento (cfr. STF 9C\_749/2012 del 26 novembre 2012 consid. 3).

Deve ancora essere sottolineato che l'istituto della restituzione in intero costituisce un rimedio di carattere straordinario che incide profondamente nella sicurezza del diritto, per cui occorre valutare l'adempimento dei requisiti con rigore e seguire criteri restrittivi (cfr. STFA K 34/03 del 2 luglio 2003).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.